



SENTENZA N° 4448/15
 (R.G.N. 4767/11)
 CRON. N. 4448/15
 REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI

Il Giudice di Pace, Dr. Pasquale Casillo,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.4767/11 R.G.,avente per oggetto il risarcimento danni,

TRA

Aiello Giuseppe nato a Pozzuoli il 09/03/1973 e residente in Bacoli alla Via Poggio, 80, C.F. LLA GPP 73C 09G 964Y, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Marzia D'Oriano presso il cui studio in Pozzuoli alla Via Niso, 12, elettivamente domicilia;

ATTORE

E

1)Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Deliberazione Sindacale Prot. n. 94 del 26/05/2011 di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo, dall'Avv. Lusianna Garambone presso il cui studio in Giugliano alla Via S. Giovanni a Campo, 38, elettivamente domicilia;

CONVENUTO

2)Macfer s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Mugnano di Napoli alla Via Cesare Pavese, Il Traversa.

TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE

(Handwritten mark)

CONCLUSIONI: come da verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione per l'udienza del 31/05/2011, Aiello Giuseppe conveniva innanzi a questo Ufficio Giudiziario il Comune di Giugliano in Campania esponendo:

-che il giorno 21/02/2011, alle ore 24:00 circa, in Giugliano in Campania alla Via S. Nullo, nei pressi della ferramenta "Ferrillo", l'istante mentre era alla guida della propria autovettura Renault Laguna, targata CP279PC, è riva in una profonda buca ricolma di acqua, esistente sul manto stradale;

-che nei pressi della buca non vi era alcuna segnalazione né recinzione e, quindi, l'istante non poteva vedere l'ostacolo né prevedere l'evento anche perché il luogo era privo di pubblica illuminazione;

-che, a seguito dell'evento, la Renault Laguna riportava ingenti danni alla parte anteriore destra;

-che il Comune di Giugliano in Campania, quale ente proprietario della strada pubblica, è obbligato alla manutenzione della stessa.

Per tale ragione, Aiello Giuseppe domandava, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del Comune di Giugliano in Campania nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, la condanna al risarcimento dei danni nonché sosta tecnica limitando la richiesta nella misura di euro 1032,91 ovvero nella diversa misura ritenuta giusta dal Giudice adito, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore chiaratosi anticipatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Giugliano in Campania eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, contestava estensivamente la domanda poiché infondata in fatto ed in

[Handwritten signature]

diritto chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio. In particolare rilevava che "alla data del lamentato sinistro la manutenzione della rete comunale stradale e fognaria era affidata alla Ditta Macfer srl, con sede in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Cesare Pavese II Traversa" e, pertanto, in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, chiedeva la condanna della Macfer s.r.l. "a tenere indenne il Comune di Giugliano in Campania dal pagamento di qualsivoglia somma che quest'ultimo dovesse essere tenuto a pagare in favore dell'attore".

All'udienza dell'08/07/2011 il Giudice, su richiesta specifica del Comune di Giugliano in Campania, autorizzava la chiamata in causa "della ditta Macfer srl, con sede in Mugnano (NA) alla Via Cesare Pavese II Traversa, quale ditta tenuta alla manutenzione della rete comunale stradale e fognaria alla data del lamentato sinistro al fine di essere manlevato e tenuto indenne da eventuali esborsi nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea".

Il procuratore del Comune di Giugliano in Campania chiamava in causa la Macfer s.r.l. che rimaneva contumace.

Si provvedeva all'istruzione probatoria della causa nel corso della quale veniva richiesta, ammessa ed espletata la prova testimoniale.

Il Giudice, all'esito dell'acquisizione della prova testimoniale, sulla base della documentazione prodotta e delle rassegnate conclusioni, all'udienza del 06/11/2013 assegnava la causa a sentenza.

Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della Macfer s.r.l., regolarmente citata e mai costituita.

Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.

[Handwritten signature]

Infatti, nel caso in esame, non si ravvisa alcuna ipotesi di nullità prevista dall'articolo 164 del c.p.c. poiché nell'atto di citazione sono indicati gli elementi la cui presenza è richiesta a pena di nullità e, in ogni caso, non è stato precluso il diritto di difesa a parte convenuta.

La legittimazione attiva di Aiello Giuseppe, quale proprietario dell'autovettura Renault Laguna, targata CP279PC, è provata con la fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

La legittimazione passiva del Comune di Giugliano in Campania è provata con la deposizione testimoniale.

La legittimazione passiva della Macfer s.r.l. emerge dalla documentazione depositata agli atti (Contratto Rep. n. 13/2011 "Proroga lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e fognaria del territorio comunale").

La domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.

Questo Giudice ritiene di condividere e seguire l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "In ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. è costituito, non dall'articolo 2051 del codice civile, che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della P.A., con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei ~~privati~~, ma dall'articolo 2043 del codice civile, che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta responsabilità pertanto è configurabile a condizione che venga provata

/

UFFICIO DEL
CAMERALE

dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n.16179 del 21/12/2001)".

Pertanto, nel caso di specie, occorre accertare se la buca, presente sul manto stradale in Giugliano in Campania alla Via S. Nullo, nei pressi della ferramenta "Ferrillo", costituiva o meno un pericolo occulto, oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile e se, quindi, il Comune di Giugliano in Campania e la Macfer s.r.l., chiamata in causa, sono obbligati al risarcimento dei danni.

Dall'intero incarto processuale emerge una risposta positiva.

Infatti, Aiello Giuseppe ha provato le circostanze di cui all'atto di citazione con la prova espletata, con la conseguenza che ha diritto ad essere reintegrato nel pregiudizio economico subito a seguito dell'evento, come si evince da quanto segue.

Il teste Maria Luisa Aiello, indotto da parte attorea ed escusso all'udienza dell'11/01/2013, confermava la descrizione dei fatti così come prospettata dichiarando di avere assistito, nelle circostanze di tempo e di luogo, all'incidente in oggetto. Riferiva che "io sedevo nell'auto di mio fratello una Renault Laguna di colore grigio", che "sedevo nel sedile anteriore accanto al conducente", che "aveva appena finito di piovere e la strada era priva di illuminazione" e che "ad un tratto mentre circolavamo finimmo in una profonda buca presente sul manto stradale". Precisava che "improvvisamente l'auto emetteva un forte botto e dovemmo scendere dall'auto", che "constatai che l'auto aveva riportato la rottura della ruota anteriore destra, del cerchio e si era rotto il paraurti", che "l'auto non era marciante la accostammo a mano

2

poiché si era rotto anche il braccetto dell'ammortizzatore" e che "la buca non era segnalata non era visibile poiché la stessa era scarsamente illuminata e la buca era ricolma d'acqua". Infine, riconosceva dalle foto esibite la Renault Laguna dell'istante ed luogo teatro dell'evento dannoso.

Dalla deposizione resa dal teste si può tranquillamente desumere che la buca, tenuto conto che era coperta di acqua, che il tratto di strada era privo di illuminazione e che non era segnalata né transennata, costituiva, nella fattispecie in esame, quella situazione di pericolo occulto che fa sussistere la concorrente responsabilità del Comune di Giugliano in Campania, quale ente proprietario della strada, e della Macfer s.r.l., quale impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale del territorio comunale, per la violazione dell'obbligo del *neminem laedere* e, specificatamente, dell'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione.

Né vale eccepire che alla Macfer s.r.l. erano stati appaltati i predetti lavori per cui la responsabilità doveva essere attribuita esclusivamente all'esecutore dei lavori.

E' infatti insegnamento costante della giurisprudenza che, quando i lavori di costruzione, manutenzione o restauro di una strada vengono dati in appalto, sussiste la responsabilità concorrente dell'impresa appaltatrice dei lavori, sulla quale grava l'onere di custodire il cantiere, di apporre e mantenere, efficiente la segnaletica, nonché di adottare tutte le cautele prescritte, e della P.A., derivando dalla stessa titolarità della strada, dalla destinazione di essa al pubblico uso e dal dovere di vigilare sul soggetto al quale ha affidato l'assolvimento dei propri compiti il dovere per l'ente di far sì che quell'uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del *neminem laedere* (Cassazione Civile,

C

Sezione III, Sentenza n. 2963 del 29/03/99; Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 9599 del 25/09/98).

Dunque, il Comune di Giugliano in Campania e la Macfer s.r.l. vanno condannati, in solido tra loro, a risarcire i danni subiti da Aiello Giuseppe a seguito del sinistro per cui è causa.

In ordine alla quantificazione dei danni riportati dalla Renault Laguna, targata CP279PC, di proprietà di Aiello Giuseppe, questo Giudice, esaminata la documentazione fotografica, tenuto conto del tipo di veicolo, dell'anno della sua immatricolazione, dei danni effettivamente subiti, del tempo necessario per le riparazioni, considerato che il preventivo e la fattura, allegati al fascicolo di parte attorea, sono atti unilaterali non redatti in contraddittorio e non asseverati in giudizio, ritiene di liquidare, anche sulla base dei dati di comune e notoria esperienza, la somma di euro 850,00, comprensiva di fermo tecnico, già rivalutata ad oggi.

Dalla data del sinistro fino alla data della sentenza sulla predetta somma - devalutata alla data del fatto in base agli indici ISTAT e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro mediante gli stessi indici di rivalutazione - devono essere calcolati gli interessi che si liquidano al tasso legale vigente negli anni di riferimento.

Da oggi, giorno della liquidazione, fino alla data dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali sulla detta somma così come rivalutata.

Per tanto, il Comune di Giugliano in Campania e la Macfer s.r.l. vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di Aiello Giuseppe della somma di euro 850,00, oltre interessi come sopra specificati.

Tuttavia, il Comune di Giugliano in Campania ha domandato, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, di essere

manlevato e tenuto indenne dalla Macfer s.r.l., chiamata in causa, da qualunque effetto pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio.

Orbene, il Contratto di appalto Prot. n.13/2011, stipulato il 10/03/2010 tra l'ente comunale e la Macfer s.r.l. avente ad oggetto "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e fognaria del territorio comunale", all'art. 5 stabilisce che "La ditta appaltatrice dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto...".

Dunque, per effetto della domanda di manleva la Macfer s.r.l. deve essere condannata a rifondere al Comune di Giugliano in Campania le somme che lo stesso è tenuto a pagare in dipendenza della sentenza.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. del 20/07/2012, n. 140.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) ~~Dichiara~~ dichiara la contumacia della Macfer s.r.l.;

2) ~~Dichiara~~ dichiara la concorrente responsabilità del Comune di Giugliano in Campania e della Macfer s.r.l. nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;

3) ~~Raccoglie~~ raccoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, in solido tra loro, il Comune di Giugliano in Campania e la Macfer s.r.l. al pagamento in favore di ~~Aiello~~ Aiello Giuseppe della somma di euro 850,00, oltre gli interessi come specificati in motivazione;

4) ~~Condanna~~ condanna, in solido tra loro, il Comune di Giugliano in Campania e la Macfer s.r.l. al pagamento in favore di Aiello Giuseppe delle spese

processuali che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 750,00 per compensi professionali ed euro 50,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Marzia D'Orlando dichiaratosi anticipatario;
5) accoglie la domanda di manleva e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la Macfer s.r.l. a manlevare il Comune di Giugliano in Campania da quanto lo stesso dovrà corrispondere all'attore in dipendenza della presente sentenza;
6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Marano di Napoli il 12/02/2014.

Il Giudice di Pace
Dr. Pasquale Casillo



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DELLA CIRCONDARIA DI MARANO DI NAPOLI
PUBBLICATA IN CANCELLERIA
22 SET. 2015
IL CANCELLIERE





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

MARANO DI NAPOLI

P.zza J. M. Escrivà

80016 - Marano di Napoli (NA)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti

Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo

al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali

di Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 4428/15 che si rilascia in forma

Esecutiva a richiesta di: Dr. MANIA DOMINO

Marano di Napoli li 18/06/2019

Copia conforme all'esecutiva

IL CANCELLIERE

Mario SMITH

